



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Servizio Tributi – SUAP- Attività Produttive



Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvazione delibera Consiglio Comunale n..... del

Sommario

Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2. Presupposto del Regolamento	4
Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 4.Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	5
Art. 5.Soggetto attivo	6
Art. 6.Presupposto per l'applicazione della Tari.	6
Art. 7. Soggetti passivi	7
Art. 8.Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	7
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento	8
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	8
Art. 11. Superficie degli immobili	9
Art. 12 Copertura dei Costi di Gestione dei rifiuti	10
Art. 13. Determinazione della tariffa	10
Art. 14. Articolazione della tariffa	11
Art. 15.Periodi di applicazione del tributo	11
Art. 16.Tariffa per le utenze domestiche	12
Art. 17.Occupanti le utenze domestiche.....	12
Art. 18.Tariffa per le utenze non domestiche.....	13
Art. 19.Classificazione delle utenze non domestiche.	13
Art. 20. Istituzioni Scolastiche Statali	14
Art. 21. TARI giornaliera	14
Art. 22. Tributo provinciale	14
Art. 23.Riduzioni per le utenze domestiche	14
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	15
Art. 25. Riduzioni per il recupero	15
Art. 26. Riduzioni per avvio al riciclo dei rifiuti assimilati	15
Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	16
Art. 28. Agevolazioni	17
Art. 29. Bonus sociale.....	17
Art. 30 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.	18
Art. 31. Obbligo di dichiarazione	18
Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione	18
Art. 33. Poteri del Comune.....	19
Art. 34. Accertamento	20
Art. 35. Sanzioni	21
Art. 36. Riscossione.....	22
Art. 37. Interessi.....	22

Art. 38. Rimborsi	22
Art. 39. Somme di modesto ammontare.....	23
Art. 40. Dilazioni di pagamento	23
Art. 41. Contenzioso	24
Art. 42. Trattamento dei dati personali	24
Art. 43. Entrata in vigore e abrogazioni	24
Art. 44. Clausola di adeguamento.....	24
Art. 45. Disposizioni transitorie.....	24

Allegati

All. A: Categorie di utenze domestiche e non domestiche

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti denominata TARI, stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificata ad opera della Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Presupposto del Regolamento

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
5. **Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo vigente.**

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze,

individuata dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati allo smaltimento in discarica;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30

Art. 5. Soggetto attivo

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6. Presupposto per l'applicazione della Tari.

1. Presupposto per l'applicazione della Tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione e i locali di servizio quali i garage, le cantine, i magazzini, le soffitte di cui all'art. 817 del c.c.;
 - d) utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La Tari è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione e le relative pertinenze prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) le aree scoperte non operative in cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - h) le aree scoperte non presidiate o adibite a deposito di materiali non utilizzati per lo svolgimento delle attività di impresa;
 - i) le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la

revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, **rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi**, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
INDUSTRIE ALIMENTARI	30%
INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO	30%
INDUSTRIE DEL LEGNO, PRODOTTI IN LEGNO	30%
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	40%
AUTOCARROZZERIE	40%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	40%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	40%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	10%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
RIMESSAGGIO E TRASPORTO E MOVIMENTO	10%
TERRA	
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	10%

Per le attività non considerate nell'elenco di cui sopra, sempre che vi sia la produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si farà riferimento a criteri di analogia.

La detassazione spetta, oltre che alle aree di produzione, anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare al Settore Ragioneria – Servizio Tributi, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma

647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 40 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12 Copertura dei Costi di Gestione dei rifiuti

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per la determinazione dei costi del Servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 e le sue successive modifiche ed integrazioni adottata dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in virtù della delega legislativa espressa dal comma 527 art. 1 della Legge 205/2017 .
3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio rifiuti sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.
3. Le tariffe della TARI, determinate sulla base del Piano Economico e Finanziario, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 27/12/2013, n. 147, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura del 10%. Il gestore del servizio comunale comunica al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la percentuale complessiva di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata nell'anno precedente rispetto al quantitativo totale dei rifiuti raccolti. Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione di cui al comma 4 si applica sul tributo dovuto per l'annualità successiva a quella cui tale percentuale si riferisce, con esclusione di sgravi o rimborsi degli importi dovuti per le annualità precedenti.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree soggette a tributo.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree soggette al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. La cessazione dà diritto all'abbuono mediante discarico dalla lista di carico o al rimborso del tributo già pagato secondo quanto previsto dall'art. 37.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al

successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio svolta all'estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (a titolo esemplificativo: contratti di affitto regolarmente registrati, certificati di studio rilasciati da scuole estere, ecc.).
3. Per le abitazioni occupate e/o possedute da soggetti non residenti ed in mancanza di presentazione della dichiarazione attestante il proprio nucleo familiare, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito¹:
 - in numero di 2 con superficie imponibile sino a 60 mq;
 - in numero di 3 con superficie imponibile sino a 80 mq.;
 - in numero di 4 con superficie imponibile sino a 100 mq.;
 - in numero di 5 con superficie sino a 120 mq.;
 - in numero di 6 con superficie superiore,salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente o a seguito di verifica da parte del Comune.
4. Per le abitazioni non occupate la tariffa si calcola con riferimento ad un numero di occupanti convenzionale pari a:
 - 2 con superficie imponibile sino 60 mq;
 - 3 con superficie imponibile sino a 80 mq.;
 - 4 con superficie sino a 100 mq.;
 - 5 con superficie sino a 120 mq.;
 - 6 con superficie superiore.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza alla data

¹ Modificazione apportata con Delibera C.C. n. 87 del 29/11/2017

del 1° Gennaio dell'anno di riferimento².

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze domestiche. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
7. Il cambio di residenza anagrafica non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione tributaria, occorrendo a tal fine la presentazione della specifica dichiarazione di cessazione.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando, alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche.

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio salvo diversa dichiarazione del contribuente che indichi una diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tal caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività prevalente desumibile dalla

² Modificazione apportata con Delibera C.C. n. 87 del 29/11/2017

visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Istituzioni Scolastiche Statali

1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 21. TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. LA TARI giornaliera non si applica nei casi di occupazioni temporanee di aree pubbliche del centro storico cittadino per interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzioni straordinarie.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge n.147/2013, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito

del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o da apposito atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da segnalazione certificata inizio/modificazione attività regolare;
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa è ridotta nei seguenti casi:
 - a) nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata la tariffa si applica nella misura ridotta del 10%;
 - b) nei confronti delle utenze non domestiche che effettuano la raccolta differenziata la tariffa si applica nella misura ridotta del 10%.

Art. 26. Riduzioni per avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nella parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende in generale ogni attività di recupero che consiste nella trasformazione dei rifiuti in nuovi prodotti e materiali anche diversi da quelli originari, e si rinvia a quanto espressamente previsto dalle normative comunitarie.
3. La riduzione viene applicata nelle misure seguenti in relazione al rapporto tra il quantitativo documentato dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo e il quantitativo complessivo dei rifiuti prodotti dalla utenza non domestica:
 - a) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti fino al 20%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 10%;
 - b) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti compreso tra il 20,1% e il 40%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 20%;
 - c) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 40,1% e il 60%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 40%.

- d) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 60,1 % e l' 80%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del 60%.
- e) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 80,1 % e il 100%: Riduzione della tariffa nella quota variabile dell'80%.

Al fine di quantificare il quantitativo dei rifiuti prodotti da una determinata categoria economica, in mancanza di un'attestazione specifica prodotta dall'utenza non domestica, si prende come riferimento il risultato del prodotto tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, riferito alla zona centro, così come applicato nel calcolo della tariffe. Tra i rifiuti avviati al recupero non vengono considerati gli imballaggi primari e secondari.

4. Al fine dell'applicazione della presente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche devono presentare entro il 30 aprile di ogni anno apposita dichiarazione per la richiesta della riduzione con i seguenti allegati:

- a) Attestazione relativa alla quantità e tipologia dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale.

Per la quantità complessiva dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale si farà riferimento ai coefficienti *Kd* relativi ad ogni attività economica, oppure se diversi, ad attestazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

- b) Copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

5. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

6. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1. Per le utenze domestiche e non domestiche ubicate fuori della zona servita, purchè di fatto non servita dalla raccolta, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile nella misura pari al 30% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, supera 1000 metri.
- 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 28. Agevolazioni

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, basate sugli indicatori ISEE, ai soggetti in condizione di grave disagio sociale ed economico. Tali agevolazioni si articolano in esenzione e riduzione del 50% dell'ammontare del tributo in relazione a nuclei familiari con indicatore ISEE le cui soglie sottoelencate potranno essere approvate, ed eventualmente aggiornate, con successivo provvedimento della Giunta Comunale.
2. Condizioni di ammissibilità per la presentazione di istanza di agevolazione TARI sono le seguenti:
 - a) Esenzione totale dalla TARI (nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, inferiore o pari a € 5.500,00);
 - b) Riduzione del 50% della TARI (nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, compreso tra € 5.501,00 ed € 8.265,00);
 - c) Riduzione del 50% della TARI (nucleo familiare composto da una o due persone entrambi ultrasessantacinquenni e/o nucleo familiare ove è presente una o più persone con grado di invalidità superiore al 70% con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino ad € 9.265,00)
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano su presentazione di apposita istanza entro il termine perentorio e con le modalità indicate in apposita deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'Ufficio comunale competente provvederà automaticamente al controllo ed alla verifica dell'istanza e dell'ISEE presentato dal contribuente.
5. Il competente Ufficio Comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce le esenzioni o riduzioni tariffarie predette.
7. Le agevolazioni saranno quindi concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili garantendo le priorità di intervento ai nuclei familiari con ISEE più bassa e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto nell'apposito capitolo di bilancio comunale.
8. Condizione essenziale per ottenere l'agevolazione sulla TARI è quella di essere in regola con il pagamento della Tassa sui Rifiuti, condizione da auto dichiarare nel modulo di domanda.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della dichiarazione rilevata anche successivamente in fase accertativa.³

Art. 29. Bonus sociale.

1. È assicurato agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.
2. Il bonus consiste in una percentuale di sconto in bolletta sulla tassa da determinare annualmente in sede di approvazione di delibera tariffaria da parte del Consiglio Comunale;

³ Modificazioni già apportate con Delibera C.C. n. 94 del 21/12/2017

3. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato ovvero in possesso dei requisiti/condizioni stabilite a seguito dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale saranno individuati i principi e i criteri in base ai quali l'ARERA è chiamata ad assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, definendo le relative modalità relative attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.
4. Gli utenti dovranno presentare annualmente la relativa domanda di bonus sociale presso l'ufficio dei Servizi Sociali dell'ente secondo le modalità e tempistiche che saranno definite nel dettaglio dalla Giunta Comunale con appositi atti. L'ufficio Servizi Sociali provvederà all'istruttoria delle domande e all'eventuale riconoscimento del beneficio.

Art. 30 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Sia per le utenze domestiche che non domestiche, le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 40 % dell'intera tariffa.
3. Non è consentito il cumulo delle agevolazioni di cui all'art.28 con il Bonus Sociale di cui all'art. 29.

Art. 31. Obbligo di dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni ed esenzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.
 - d) le variazioni delle superfici assoggettabili al tributo, le variazioni dei dati catastali delle unità immobiliari, le variazioni del numero degli occupanti.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata, dal momento in cui ha avuto inizio

- l'occupazione, la detenzione o il possesso, entro il termine previsto dalla normativa vigente, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
 3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze deve contenere:
 - *Utenze domestiche*
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente;
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico, e numero dell'interno, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - *Utenze non domestiche*
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico e numero dell'interno, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 4. La dichiarazione, deve essere regolarmente sottoscritta dal dichiarante, ed è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
 5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 33. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici

- pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
 4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 34. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento motivato d'ufficio o in rettifica a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e gli oneri per la riscossione a carico del contribuente con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. L'accertamento, inoltre, deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati. Gli avvisi di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, di rateizzare le somme indicate nell'avviso di accertamento, con le modalità espressamente previste dall'apposito regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate;
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. In relazione al disposto dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145 del 30/12/2018, qualora l'Ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000, è previsto che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, sia destinato nella misura del 5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale o di titolare di posizione organizzativa, in deroga al limite di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 25/05/2017.

Art. 35. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n.471 del 1997. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli oggetti di imposta posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. La contestazione della violazioni di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
8. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - e) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, interviene oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma prima dell'accertamento.
9. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 36. Riscossione

1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa sui rifiuti e per il tributo provinciale. L'invito di pagamento deve indicare l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, la categoria per le utenze non domestiche, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, oltre a tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. n. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 a partire dell'entrata in vigore delle disposizioni essa contenute.
2. La Tari per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 32.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 37. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Ad ogni buon conto l'ufficio procede alla verifica della posizione tributaria TARI del contribuente e procede d'ufficio alla compensazione qualora si riscontrino morosità relative a annualità pregresse dandone comunicazione all'utente.

Art. 39. Somme di modesto ammontare

1. Il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 40. Dilazioni di pagamento

1. Su motivata e documentata richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, l'ufficio può concedere una dilazione del pagamento delle somme dovute secondo il disposto dell'art. 796 della Legge n. 160 /2019, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. In caso di aggravamento dello stato di temporanea e obiettiva difficoltà su richiesta del debitore l'Ente può concedere per una sola volta la proroga della dilazione già concessa per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla medesima per mancato pagamento di tre rate consecutive del piano di rateizzazione già in corso .

3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento. E' ammessa la dilazione di pagamento anche per gli avvisi bonari.

4. La dilazione di pagamento possono essere concesse alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità pregressa del richiedente con riferimento a precedenti piani di rateizzazione già concessi;
- b) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma dovuta e dalle condizioni economiche del debitore secondo gli scaglioni indicati al precedente comma 1.
- c) Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di tre rate consecutive; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
- d) Importo del debito maggiore di 500 euro. Dilazioni di pagamento per importi inferiori a 500 euro possono essere concesso solo in presenza di situazioni di particolare gravità documentata.

In casi di dubbia esigibilità o di ammontare superiore a 15.000,00 è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

Art. 41. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 1 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 42. Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 43. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 44. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 45. Disposizioni transitorie

1. Il comune o il soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini di decadenza o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per l'anno 2020, in tutti quei casi in cui il passaggio informatizzato dei dati relativi al numero degli occupanti dalla banca dati anagrafica a quella tributaria, evidenziasse delle anomalie, il numero degli occupanti delle utenze domestiche è provvisoriamente considerato pari a n. 2 unità fino ad accertamento definitivo.

ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti
Superfici domestiche accessorie

UTENZE NON DOMESTICHE

Num.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli ricreativi, oratori
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari, aree aperte di attività produttive, arenili attrezzati, rimessaggi
6	Esposizioni, autosaloni

Num.	Attività
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante(inclusi residence, bed & breakfast, affittacamere, alloggi a disposizione per personale dipendente)
9	Case di cura e riposo, caserme, collegi
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali, ricevitorie di concorsi in genere
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, pizzerie da asporto, rosticcerie, agriturismi
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelaterie, enoteche

Num.	Attività
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, piadineria, kebab
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night-club, club privati con bar ristoro, sale giochi